

## **HANDICAP E SCUOLA**

**Questo documento è uno strumento a disposizione degli insegnanti di sostegno e dei docenti curricolari.**

### **L'INTEGRAZIONE DELLE PERSONE IN SITUAZIONE DI HANDICAP**

L'art. 3 della legge quadro (L. 104/92) stabilisce che disabile è "colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa tale da determinare un processo di svantaggio o di emarginazione." L'art. 12, comma 2, della legge sopra citata stabilisce che: "è garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nella sezioni di scuola materna, nelle classi comuni di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie".

### **A CHI IL COMPITO DI INDIVIDUARE E DEFINIRE CHI E' IN "SITUAZIONE DI HANDICAP"**

L'Unità Multidisciplinare dell'A.S.L., a seguito alla segnalazione della famiglia, certifica l'esistenza della situazione di handicap redigendo la Diagnosi Funzionale (D.F.), provvedendo anche a far pervenire alla scuola di iscrizione tale documentazione.

L'art. 2 del D.P.R. 24 febbraio 1994 stabilisce che la segnalazione all'ASL può anche essere fatta dal Capo d'Istituto. Il Capo d'Istituto non può procedere a tale incombenza senza il consenso e il coinvolgimento della famiglia.

Solo in casi eccezionali, il dirigente scolastico può segnalare ai servizi dell'ASL situazioni di particolare gravità senza coinvolgere direttamente la famiglia.

### **CHI REDIGE IL PROFILO DINAMICO FUNZIONALE (P.D.F.)?**

Lo redigono gli operatori socio-sanitari, i docenti curricolari, il docente di sostegno, i Genitori dell'alunno (art. 12, commi 5° e 6°, della L. 104/92).

Successivo alla D.F. è il Profilo Dinamico Funzionale, che consiste nella "descrizione delle caratteristiche fisiche psichiche sociali dell'alunno, "le possibilità di recupero, le capacità possedute che devono essere sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata" (6° comma dell'art. citato) evidenziando le aree di potenziale sviluppo sotto il profilo riabilitativo, educativo-istruttivo e socio-

affettivo (art. 4 D.P.R. 24/02/1994; art. 3.3 degli Accordi di Programma del 30/11/96).

Viene aggiornato alla fine della Scuola d'infanzia, Elementare, Media e durante la Scuola Superiore (nelle classi II e IV).

### **IL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (P.E.I.)**

E' il "documento nel quale vengono descritti gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'educazione, all'istruzione ed alla integrazione scolastica" ( art. 5 D.P.R. 24/02/1994; art. 12 L.104/92). In particolare, il P.E.I. mira ad evidenziare gli obiettivi, le esperienze, gli apprendimenti e le attività riabilitative più opportuni ed a garantirne la coerenza attraverso il loro coordinamento e l'assunzione concreta di responsabilità da parte delle diverse istituzioni, ivi compresa la famiglia (art. 3.4 degli Accordi di Programma del 30/11/96).

Il P.E.I. dovrà essere periodicamente e collegialmente valutato nei suoi effetti e quindi aggiornato (art. 3.4 degli Accordi di Programma del 30/11/96).

Lo redigono gli Operatori sanitari, gli Insegnanti curricolari, il Docente di sostegno e i Genitori dell'alunno.

### **CHI SVOLGE L'ATTIVITA' CON IL RAGAZZO IN SITUAZIONE DI HANDICAP?**

La C.M. n. 250/1985 ribadisce che "la responsabilità dell'integrazione è al medesimo titolo dell'insegnante di classe e della comunità scolastica", in quanto l'alunno fa parte della classe e non deve essere affidato esclusivamente all'insegnante di sostegno, poiché si parlerebbe di inserimento e non di integrazione. Tutti gli insegnanti curricolari devono farsi carico del progetto d'integrazione, in particolare nei tempi scolastici in cui l'insegnante di sostegno non è presente in aula.

### **L'INSEGNANTE DI SOSTEGNO**

L'insegnante di sostegno è a tutti gli effetti docente dell'intera classe (art. 13, comma 6, L. 104/92), in quanto "assume la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui opera, partecipa alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di classe e dei collegi dei docenti" e "partecipa a pieno titolo alle operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della classe" (art.15 comma 10 dell'O.M. 90 del 21/5/2001).

Il docente specializzato, oltre a curare gli aspetti metodologici, deve possedere "competenze psico-pedagogiche, relazionali, didattiche e svolgere il ruolo di mediatore dei contenuti programmatici, relazionali e didattici".

## **I POSSIBILI PERCORSI SCOLASTICI DEGLI ALUNNI CON CERTIFICAZIONE NELLA SCUOLA SUPERIORE**

Nella scelta del percorso scolastico più idoneo per l'alunno certificato bisogna partire da due considerazioni di base:

- ❖ L'idea che si ha dell'alunno: l'analisi delle sue reali capacità.
- ❖ L'alunno nel suo cammino professionale: è o sarà in grado di spendere in modo autonomo le competenze acquisite nel triennio e nel quinquennio.

Si possono utilizzare due percorsi scolastici:

1. Una programmazione globalmente riconducibile agli obiettivi minimi previsti dai programmi ministeriali
2. Una programmazione differenziata

### **PRIMO PERCORSO**

**Programmazione riconducibile agli obiettivi minimi previsti dai programmi ministeriali, o comunque ad essi globalmente corrispondenti (art. 15 comma 3 dell'O.M. n.90 del 21/5/2001).**

Per gli studenti che seguono obiettivi riconducibili ai programmi ministeriali è possibile prevedere:

- ❖ Un programma minimo, con la ricerca dei contenuti essenziali delle discipline;
- ❖ Un programma equipollente con la riduzione parziale e/o sostituzione dei contenuti, ricercando la medesima valenza formativa (art. 318 del D.L.vo 297/1994).

Sia per le verifiche che vengono effettuate durante l'anno scolastico, sia per le prove che vengono effettuate in sede d'esame, possono essere predisposte prove equipollenti, che verifichino il livello di preparazione culturale e professionale idoneo per il rilascio del diploma di qualifica o della maturità.

Le prove equipollenti possono consistere in:

- ❖ **MEZZI DIVERSI:** le prove possono essere ad esempio svolte con l'ausilio di apparecchiature informatiche.
- ❖ **MODALITA' DIVERSE:** il Consiglio di Classe può predisporre prove utilizzando modalità diverse (es. risposta multipla, Vero/Falso, ecc.).
- ❖ **CONTENUTI CULTURALI E/O TECNICI E/O PROFESSIONALI DIFFERENTI DA QUELLI PROPOSTI DAL MINISTERO:** il Consiglio di Classe entro il 15 Maggio (Documento del 15 Maggio) predispone una

prova studiata ad hoc o trasformare le prove del Ministero in sede d'esame (la mattina stessa).

(Commi 7e 8 dell'art. 15 O.M. n. 90 del 21/5/ 2001, D.M. 26/8/81, art. 16 L. 104/92 , parere del Consiglio di Stato n. 348/91).

Gli alunni possono usufruire di tempi più lunghi nelle prove scritte ( comma 9 art. 15 dell'O.M. 90, comma 3 dell'art. 318 del D.L.vo n. 297/94).

Gli assistenti all'autonomia e comunicazione possono essere presenti durante lo svolgimento solo come facilitatori della comunicazione (D.M. 25 maggio 95, n.170).

Durante lo svolgimento delle prove d'esame nella classe terza l'insegnante di sostegno fa parte della Commissione.

Nella classe quinta la presenza dello stesso è subordinata alla nomina del Presidente della Commissione qualora sia determinante per lo svolgimento della prova stessa. Si ritiene in ogni caso più che opportuna la presenza del sostegno.

Gli alunni partecipano a pieno titolo agli esami di qualifica e di stato e acquisiscono il titolo di Studio.

## **SECONDO PERCORSO**

### **Programmazione differenziata in vista di obiettivi didattici formativi non riconducibile ai programmi ministeriali.**

E' necessario il consenso della famiglia (art. 15, comma 5, O.M. n. 90 del 21/5/01).

Il Consiglio di Classe deve dare immediata comunicazione per iscritto alla famiglia, fissando un termine per manifestare un formale assenso.

In caso di mancata risposta, si intende accettata dalla famiglia la valutazione differenziata. In caso di diniego scritto, l'alunno deve seguire la programmazione di classe.

La programmazione differenziata consiste in un piano di lavoro personalizzato per l'alunno, stilato da ogni docente del C.d.C. per ogni singola materia, sulla base del P.E.I.

Gli alunni vengono valutati con voti che sono relativi unicamente al P.E.I.

Tali voti hanno valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi.

Per gli alunni che seguono un Piano Educativo Individualizzato differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l'indicazione che la votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali (comma 6 art. 15 O.M. 90 del 21/5/2001).

Possono partecipare agli esami di qualifica e di stato, svolgendo prove differenziate omogenee al percorso svolto, finalizzate al conseguimento di un attestato delle competenze acquisite utilizzabile come "credito formativo" per la frequenza di corsi professionali (art. 312 e seguenti del D.L.vo n. 297/94).

Gli alunni di 3<sup>a</sup> classe degli istituti professionali possono frequentare lezioni ed attività della classe successiva sulla base di un progetto che può prevedere anche percorsi integrati di istruzione e formazione professionale, con la conseguente acquisizione del credito formativo (art. 15, comma 4, O.M. n. 90 del 21/5/01).

Tali percorsi, successivi alla classe terza, possono essere programmati senza il possesso del diploma di qualifica.

## **CONCLUSIONI**

Poiché al centro dell'attività scolastica rimane sempre e comunque l'alunno e il suo progetto di vita, per una sua più adeguata maturazione si può collegialmente decidere di dedicare maggior tempo-scuola alle materie caratterizzanti il suo percorso di studi.

E' altresì possibile prevedere gli obiettivi minimi fino alla qualifica e proseguire nell'ultimo biennio con la programmazione differenziata. Ciò si rende utile quando non sussistono i presupposti di apprendimento riconducibili globalmente ai programmi ministeriali e risulta importante che l'alunno maturi maggiormente le competenze acquisite, consolidi la stima nelle proprie capacità, sviluppi la sua crescita personale ed accresca una maggiore socializzazione.

E' altresì possibile prevedere un percorso differenziato nei primi anni di scuola e successivamente, ove il Consiglio di Classe riscontri che l'alunno abbia raggiunto un livello di preparazione conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o, comunque, ad essi globalmente corrispondenti, passare ad un percorso con obiettivi minimi, senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell'anno o degli anni precedenti (comma 4 art. 15 dell'O.M. 90 del 21/5/2001).

Pertanto, se ci fossero le condizioni, è possibile cambiare, nel percorso scolastico, la programmazione da differenziata in obiettivi minimi e viceversa.

## **RIFERIMENTI NORMATIVI**

### **L'ACCESSO AL SISTEMA SCOLASTICO**

L.118/71 Norme in favore dei mutilati ed invalidi civili.

L.517/77 Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione, nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico.

Sentenza della Corte Costituzionale 215/87 (Diritto di frequenza degli alunni disabili nella scuola superiore).

## **FREQUENZA SCOLASTICA**

L. 104/92 Legge-quadro per l'assistenza e i diritti delle persone handicappate

D.P.R. 24/2/94 Atto di indirizzo relativo ai compiti delle ASL

Accordi di Programma 30/11/96

C.M. 250/85

D.M. 26/8/81

Parere del Consiglio di Stato n. 348/91

D.L.vo n. 297/94

D.M. 25/5/95 n. 170

## **L'USCITA DAL SISTEMA SCOLASTICO**

L.104/92

L.68/99 (Collocamento al lavoro)

L.328/2000 (art.14: tutti gli Operatori competenti ULSS, Scuola, Enti Locali, sono coinvolti nella definizione del progetto di vita dell'alunno certificato).

## **VALUTAZIONE**

D.L.vo 297/1994, art. 318

O.M. n. 90/2001

La valutazione deve essere riferita ai progressi personali dell'alunno secondo le sue peculiarità e potenzialità.